

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Nell'interesse di:

Nome del ricorrente	Regione in cui è stato svolto il concorso	Classe/i di concorso per cui si sono superate le prove scritte	Voto prova scritta del ricorrente	Soglia minima per l'accesso alla prova orale	Decreto pubblicazione soglia minima per accesso all'orale
CAPPELLI ROBERTA, C.F. CPPRRT90B60G337Y	EMILIA-ROMAGNA	EEEE	84	86	Prot. n. 8703 del 03/03/2025
CARAPELLI CATIA, C.F. CRPCTA73T70D612D	TOSCANA	AAAA	72	84	Prot. n. 3485 del 28/02/2025
CHERCHI EMANUELA, C.F. CHRMLN80H49F335W	PIEMONTE	EEEE	72	90	Prot. n. 3736 del 27/02/2025
CIRNIGLIARO ELISA, C.F. CRNLSE97D66H163P	LAZIO	AAAA, EEEE	82	AAAA - 92 EEEE - 84	Prot. n. 19668 del 28/02/2025
D'ALESSANDRO MARIA CARMELA, C.F. DLSCMR72L56B619P	PUGLIA	AAAA, Sostegno Infanzia	76	AAAA - 86 Sostegno Infanzia- 90	Prot. n. 19676 del 07/03/2025 Prot. n. 7153 06/03/2025
DI CERCHIO MARIA, C.F. DCRMRA81P68G492K	LAZIO	EEEE	74	EEEE - 84	Prot. n. 19668 del 28/02/2025
FERRUGGI DIONISIA, C.F. FRRDNS69T62A512R	CAMPANIA	Sostegno Primaria	92	Sostegno Primaria - 98	Prot. n. 2860 del 03/03/2025
GARRONE ERIKA, C.F. GRRRKE74T67L219D	PIEMONTE	AAAA	88	90	Prot. n. 3736 del 27/02/2025
LAGUZZA CHIARA MARIA CARMELA, C.F. LGZCRM80T45C351P	SICILIA	Sostegno Infanzia	84	90	Prot. n. 7153 del 06/03/2025
NUCCI BRUNELLA, C.F. NCCBNL78L46A271P	MARCHE	AAAA	88	94	Prot. n. 455 del 03/03/2025
PARLABENE ALESSANDRA, C.F. PRLLSN82B43B428T	PIEMONTE	EEEE	72	90	Prot. n. 3736 del 27/02/2025
RICCO ANNA, C.F. RCCNNA83D55H703W	EMILIA-ROMAGNA	EEEE	82	86	Prot. n. 8703 del 03/03/2025
SALVIATI ANTONELLA, C.F. SLVNNL74H41G333M	TOSCANA	EEEE	80	82	Prot. n. 3485 del 28/02/2025
SASSANO ELENA, C.F. SSSLNE97H70H501U	LAZIO	EEEE	82	84	Prot. n. 19668 del 28/02/2025

SPECIALE GIUSEPPE, C.F. SPCGPP67P06G348C	SICILIA	B-14	74	80	Prot. n. 708 del 16/04/2025
TAGLIAFERRI ANTONIETTA, C.F. TGLNNT77L52A024W	MARCHE	AAAA, Sostegno Infanzia	88	AAAA - 94	Prot. n. 455 del 03/03/2025
				Sostegno Infanzia- 92	Prot. n. 2983 del 26/02/2025
VARRIALE DJAMILA, C.F. VRRDML98P67F839O	TOSCANA	AAAA, EEEE	80	AAAA - 84	Prot. n. 3485 del 28/02/2025
				EEEE - 82	
VINCIGUERRA LUCIA, C.F. VNCLCU81R49A089R	PIEMONTE	EEEE	82	90	Prot. n. 3736 del 27/02/2025

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Raffaella Lauricella, C.F. LRRCFL88M63E573A, PEC: raffaellalauricella@ordineavvocatiroma.org, con studio in Roma nella Piazza Cola di Rienzo, 69, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo.

- *Ricorrenti*

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, l.r.p.t., rappresentato e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, via XX Settembre, 97, Codice Fiscale 80415740580;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per l'ABRUZZO, per la CALABRIA, per la CAMPANIA, per l'EMILIA-ROMAGNA, per il LAZIO, per la LIGURIA, per le MARCHE, per il PIEMONTE, per la PUGLIA, per la SICILIA e per la TOSCANA**;

- *Resistenti*

PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI

PREVIA ADOZIONE DELLE PIÙ OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- della Nota M_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0050125.27-02-2025, emanata dalla Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio III del Ministero dell’Istruzione e del Merito e avente ad oggetto l’ammissione alle prove orali nei concorsi per titoli ed esami per il personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.
- dei provvedimenti adottati dagli Uffici Scolastici Regionali indicati di seguito, recanti la determinazione del punteggio minimo e del numero massimo dei candidati ammessi alla prova orale nell’ambito della procedura concorsuale bandita con D.D.G. nn. 3059 e 3060 del 10 dicembre 2024, in attuazione del D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023:
- **Sostegno Primaria**, esito pubblicato dall'USR ABRUZZO per regione di destinazione CAMPANIA, con Prot. n. 2860 del 03/03/2025;
- **EEEE (scuola primaria)**, esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA, con Prot. n. 8703 del 03/03/2025;
- **AAAA (scuola infanzia)**, esito pubblicato dall'USR LAZIO, con Prot. n. 19668 del 28/02/2025;
- **EEEE (scuola primaria)**, esito pubblicato dall'USR LAZIO, con Prot. n. 19668 del 28/02/2025;
- **AAAA (scuola infanzia)**, esito pubblicato dall'USR MARCHE, con Prot. n. 455 del 03/03/2025;
- **Sostegno Infanzia**, esito pubblicato dall'USR LIGURIA per regione di destinazione MARCHE, con Prot. n. 2983 del 26/02/2025;
- **B-14 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni**, esito pubblicato dall'USR MARCHE per regione di destinazione SICILIA, con Prot. n. 708 del 16/04/2025;
- **EEEE (scuola primaria)**, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE, con Prot. n. 3736 del 27/02/2025;
- **AAAA (scuola infanzia)**, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE, con Prot. n. 3736 del 27/02/2025;
- **AAAA (scuola infanzia)**, esito pubblicato dall'USR PUGLIA, con Prot. n. 19676 del 07/03/2025;
- **Sostegno Infanzia**, esito pubblicato dall'USR CALABRIA per regione di destinazione PUGLIA, con Prot. n. 7153 del 06/03/2025;

- **Sostegno Infanzia**, esito pubblicato dall'USR CALABRIA per regione di destinazione USR SICILIA, con Prot. n. 7153 del 06/03/2025;
- **AAAA (scuola infanzia)**, esito pubblicato dall'USR TOSCANA, con Prot. n. 3485 del 28/02/2025;
- **EEEE (scuola primaria)**, esito pubblicato dall'USR TOSCANA, con Prot. n. 3485 del 28/02/2025;

Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.

**Per la disapplicazione e/o rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia dell'UE e/o alla Corte costituzionale
delle norme interne nella parte in cui:**

- limitano l'accesso alla prova orale del concorso pubblico a un numero massimo di candidati pari a tre volte i posti messi a bando, anche qualora gli stessi abbiano conseguito la soglia minima di idoneità di 70/100;
- applicano tale criterio in modo retroattivo a procedure concorsuali già bandite, alterando le condizioni di partecipazione e violando i principi di affidamento, parità di trattamento e merito. Con specifico riferimento:

- alla Corte di Giustizia UE, per valutare il contrasto con:
 - l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (divieto di discriminazione),
 - l'art. 47 della medesima Carta (diritto a un ricorso effettivo e imparziale);
- alla Corte Costituzionale, per accertare la violazione degli artt.
 - 3 Cost. (uguaglianza e non discriminazione),
 - 24 Cost. (diritto di difesa),
 - 97 Cost. (buon andamento e imparzialità dell'amministrazione).

Fatto

Ragioni di chiarezza e completezza difensiva inducono, seppur brevemente, a rievocare gli atti e i fatti che segnano la fattispecie in esame, onde palesarne i plurimi profili di illegittimità. Orbene, giova osservare che gli odierni ricorrenti, versavano in atti rituale domanda di partecipazione, al concorso pubblico bandito con Decreti Direttoriali n. 3059 e

n. 3060 del 10 dicembre 2024, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, su posto comune e di sostegno, ai sensi dei Decreti Ministeriali nn. 205 e 206 del 26 ottobre 2023.

Gli stessi, sostenevano la prova scritta secondo le modalità previste dai suddetti bandi, i quali disciplinavano in modo chiaro i criteri di ammissione alla prova orale, in coerenza con la normativa vigente al momento della pubblicazione della procedura concorsuale.

Successivamente, è intervenuto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il quale – all'art. 14-bis, comma 1 – ha modificato l'art. 59, comma 10, del D.L. 73/2021, introducendo una nuova disciplina dell'ammissione all'orale:

i candidati devono aver ottenuto almeno 70/100, ma sono ammessi solo in un numero pari a tre volte i posti banditi, eventualmente esteso a parità di punteggio con l'ultimo degli ammessi.

Tuttavia, lo stesso comma 2 dell'art. 14-bis dispone che tale nuova disciplina si applica unicamente ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero successivamente al 30 luglio 2024.

Nel caso di specie, la procedura concorsuale cui hanno partecipato i ricorrenti è stata bandita ben prima dell'entrata in vigore della suddetta disciplina, ed era integralmente regolata da disposizioni differenti.

Ciononostante, con nota M_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0050125 del 27 febbraio 2025, l'Amministrazione ha ritenuto di applicare la nuova soglia e il contingentamento numerico anche alla procedura in oggetto, determinando l'esclusione dei ricorrenti dalla prova orale nonostante l'avvenuto superamento del punteggio minimo richiesto (70/100).

Tale modifica *ex post* ha comportato l'esclusione dei ricorrenti dalla prova orale, pur avendo egli superato la soglia minima richiesta, determinando una lesione dei principi di imparzialità, trasparenza e affidamento nelle procedure concorsuali.

I ricorrenti, ritenendo illegittima tale applicazione retroattiva, impugnano la suddetta nota, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di

Diritto

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DEL PRINCIPIO "TEMPUS REGIT ACTUM"

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che le procedure concorsuali devono essere regolate dalla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando e non possono essere modificate retroattivamente da norme sopravvenute. Questo principio garantisce la certezza e la stabilità del quadro normativo applicabile ai candidati, assicurando il rispetto della parità di trattamento e del legittimo affidamento, principi cardine del diritto amministrativo e della disciplina dei concorsi pubblici.

Tale principio è stato ribadito dal TAR Campania, Salerno, Sez. I, con sentenza 22 dicembre 2021, n. 2883, in applicazione del principio di legalità e del principio *tempus regit actum*, sancito dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui "*la legge dispone solo per l'avvenire e non ha effetto retroattivo*" (art. 25 Cost., art. 2 c.p.). Tale orientamento trova ulteriore conferma nella costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui, in materia concorsuale, l'intera procedura deve essere regolata dalle norme vigenti al momento dell'indizione, assumendo il bando la natura di *lex specialis* imm modificabile salvo espressa deroga normativa (Cons. Stato, Ad. Plen., sent. n. 9/2011; Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 7216/2020).

Il provvedimento impugnato risulta viziato sotto molteplici e gravi profili di illegittimità, in quanto applica retroattivamente la disciplina introdotta dall'art. 14-bis del D.L. 71/2024, convertito con modificazioni nella L. 106/2024, alla procedura concorsuale di cui ai Decreti Direttoriali nn. 3059 e 3060 del 10 dicembre 2024, ossia a un concorso bandito prima dell'entrata in vigore della norma modificativa.

In particolare, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 14-bis prevede che l'accesso alla prova orale dei concorsi ordinari sia limitato, oltre che al raggiungimento del punteggio minimo di 70/100, a un numero massimo di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, estendibile a parità di punteggio con l'ultimo degli ammessi. Tuttavia, il comma 2 della medesima norma stabilisce chiaramente che tale disciplina si applica esclusivamente ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero dal 30 luglio 2024 in poi. Qualsiasi diversa interpretazione della norma, volta a

consentirne un'applicazione retroattiva, si porrebbe in evidente contrasto non solo con il dato letterale, ma anche con i principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di tutela del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

Nel caso di specie, i decreti direttoriali che regolano la procedura sono stati emanati il 10 dicembre 2024, ma in attuazione di decreti ministeriali risalenti al 26 ottobre 2023 (D.M. nn. 205 e 206), i quali disciplinavano modalità e criteri della procedura concorsuale secondo la normativa previgente. La modifica normativa sopravvenuta, successiva alla pubblicazione del bando e dunque estranea al suo impianto regolatorio originario, non poteva né doveva essere recepita nel corso di svolgimento della procedura stessa. Il bando di concorso assume valore di *lex specialis* della procedura, vincolante tanto per i candidati quanto per l'Amministrazione, e non può essere modificato unilateralmente attraverso l'applicazione di norme sopravvenute, pena la violazione dei principi di legalità, parità di trattamento e tutela dell'affidamento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 4791/2010). La natura della modifica, inoltre, non è meramente procedurale o organizzativa, bensì sostanzialmente selettiva, in quanto determina l'ammissione all'orale non sulla sola base della soglia di idoneità, ma su un ulteriore filtro numerico introdotto successivamente, incidendo in modo diretto sulla platea dei candidati valutabili per merito. Tale intervento in corso si traduce in una alterazione arbitraria dei criteri di selezione, in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere ogni procedura concorsuale pubblica. L'applicazione delle nuove soglie di accesso all'orale a un concorso bandito antecedentemente integra una violazione manifesta del principio di irretroattività delle norme giuridiche, che nel nostro ordinamento è principio generale e, in ambito amministrativo, assume una rilevanza fondamentale in materia concorsuale. Le regole del concorso costituiscono il quadro normativo di riferimento immodificabile per tutta la durata della procedura, proprio in forza dei principi di imparzialità, legalità e parità di trattamento. La giurisprudenza amministrativa è infatti pacifica nel ritenere che le regole del concorso, una volta pubblicate, diventano vincolanti per l'Amministrazione e intangibili sino alla conclusione della procedura «Esse vincolano non solo i candidati, ma anche l'Amministrazione, che non dispone di margini di discrezionalità nella loro applicazione.» (cfr. Sent. Cass. Civile, Sez. Lavoro, 3.01.2023 n. 79). L'eventuale modifica dei decreti ministeriali attuativi (DM 205 e 206/2023) non può retroagire sull'efficacia di un bando già pubblicato, il quale costituisce il

referimento vincolante per i partecipanti. L'affidamento dei candidati si fonda infatti sul contenuto del bando, non su successive variazioni regolamentari non comunicate né recepite formalmente nella *lex specialis* originaria. La giurisprudenza ha ulteriormente ribadito che il procedimento amministrativo è regolato dal principio *tempus regit actum*, per cui la legittimità di un provvedimento deve essere valutata in relazione alle norme vigenti al momento della sua adozione. Se, in pendenza del procedimento, interviene una nuova normativa, questa può essere applicata solo qualora non incida su situazioni giuridiche già consolidate (TAR Lazio, Sez. III, sent. 25 gennaio 2007, n. 563).

La Sezione IV del Consiglio di Stato, con la sentenza, 12.1.2011, n. 124, ha confermato un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ed ha ribadito il principio secondo cui le norme sopravvenute non possono incidere su una procedura già in corso né sulle singole fasi autonome di essa che si siano già chiuse, restando interamente disciplinati dalla normativa vigente al momento del loro inizio, salvo i limitatissimi casi.

L'introduzione in corso di procedura di un nuovo filtro selettivo, diverso da quello originariamente previsto, ha così inciso in modo grave sulle posizioni soggettive dei candidati, leso il loro legittimo affidamento e violato i principi di buona fede e correttezza amministrativa, che impongono all'Amministrazione di rispettare le regole preesistenti e le aspettative ingenerate nei partecipanti.

Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato risulta affetto da eccesso di potere per travisamento e sviamento, nella misura in cui applica una norma nuova in un contesto procedurale che ne era logicamente e giuridicamente estraneo, attribuendole una forza retroattiva che il legislatore ha espressamente escluso. La stessa *ratio* della norma, che introduce un contingentamento numerico per motivi di organizzazione e contenimento delle procedure, non può prevalere sull'esigenza primaria di rispettare i diritti dei partecipanti già ammessi a una procedura regolata da regole differenti.

La condotta dell'Amministrazione si pone dunque in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e uguaglianza (artt. 3 e 97 Cost.), oltre che con i principi dell'ordinamento europeo in tema di concorsi pubblici, che richiedono trasparenza, prevedibilità e parità di condizioni per tutti i candidati.

Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato risulta gravemente viziato e merita pertanto l'integrale annullamento

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97, C. 2, COST. E DELL'ART. 1 L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ – PARITÀ DI TRATTAMENTO E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

In stretta connessione con le censure già formulate in precedenza, la determinazione assunta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nella nota impugnata è altresì illegittima per violazione degli articoli 97, comma 2, della Costituzione, dell'art. 1 della L. n. 241/1990, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità che devono orientare l'azione amministrativa.

Tali principi, riconosciuti a livello costituzionale e di legge ordinaria, costituiscono parametri inderogabili del legittimo esercizio del potere pubblico. L'art. 97, comma 2, Cost. dispone che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. In parallelo, l'art. 1, comma 1, della L. n. 241/1990, impone che l'attività amministrativa sia ispirata a criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario.

La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha più volte sottolineato l'importanza del principio di proporzionalità quale criterio guida dell'azione amministrativa, specie in ambito concorsuale. Come osserva autorevole dottrina, "l'esclusione automatica di candidati idonei non può dirsi proporzionata se non sorretta da motivazioni specifiche e da un bilanciamento effettivo tra efficienza amministrativa e tutela del merito" (M.S. Giannini, *Diritto amministrativo*, 1970).

Nel caso di specie, la limitazione numerica dell'accesso alla prova orale – fissata a tre volte il numero dei posti disponibili, anche per i candidati che abbiano superato la prova scritta con un punteggio pienamente idoneo – si traduce in un criterio di sbarramento del tutto arbitrario, irragionevole e discriminatorio, sotto diversi profili.

In particolare:

1. Viola il principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto esclude candidati che hanno superato la prova scritta con un punteggio ritenuto sufficiente e idoneo (ossia pari o superiore a 70/100), senza una motivazione concreta e proporzionata, e senza alcun riferimento a ragioni oggettive di funzionalità amministrativa o comparazione meritocratica effettiva.
2. Comprime il principio di parità di trattamento tra candidati che, secondo il bando originario, versavano in identica posizione giuridica, avendo conseguito il punteggio minimo di 70/100 previsto per l'ammissione alla prova orale. L'introduzione successiva di un criterio numerico limitativo, non previsto dal bando né dalla normativa vigente al momento della sua pubblicazione, ha determinato una selezione ulteriore fondata su un elemento non meritocratico, ma esclusivamente quantitativo. Ciò ha comportato un'ingiustificata esclusione di candidati idonei, in violazione del legittimo affidamento e del principio di parità sostanziale, in contrasto con l'art. 3 Cost.
3. Costituisce una modifica unilaterale e retroattiva delle condizioni concorsuali, intervenendo dopo lo svolgimento della prova scritta e alterando le aspettative legittime dei candidati. Tale condotta si pone in violazione del principio di affidamento e del principio di certezza giuridica. Le condizioni di un concorso pubblico devono essere stabilite ex ante e rispettate, non possono essere modificate una volta che la procedura è stata avviata, pena la compromissione della parità di trattamento e della trasparenza procedurale.

In tale prospettiva, la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere selettivo, non può introdurre sbarramenti automatici o automatismi numerici in assenza di una specifica base normativa applicabile *ratione temporis* e senza un'adeguata motivazione fondata su esigenze concrete, pena la violazione del principio di proporzionalità.

Il principio di proporzionalità, ormai recepito anche nel diritto amministrativo interno (*cfr.* art. 1 della L. 241/1990 e art. 5 TUE), impone infatti che l'azione amministrativa sia adeguata, necessaria e non eccedente rispetto al fine legittimamente perseguito. Ogni misura che incida negativamente sulla sfera giuridica del cittadino (come l'esclusione da un concorso pubblico, nonostante un punteggio idoneo) deve essere giustificata da un interesse

pubblico attuale, concreto e prevalente, e deve essere il risultato di una valutazione ponderata.

In mancanza di tali elementi – come nel caso di specie – la decisione dell'Amministrazione risulta affetta da eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, arbitrarietà, sviamento e disparità di trattamento.

A rafforzare tale conclusione si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 126/2020, la quale ha ribadito che «la selezione concorsuale deve ispirarsi al rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità e meritocrazia», e che eventuali meccanismi di esclusione automatica di candidati idonei, come quello qui adottato, devono ritenersi lesivi dei diritti dei partecipanti e contrari alla Costituzione, ove privi di adeguata giustificazione normativa e razionale.

Tutto ciò premesso, ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato, che dovrà essere annullato, con la conseguente ammissione dei ricorrenti alla prova orale, ovvero, in subordine, con l'adozione di ogni misura utile e necessaria a ristabilire la parità di trattamento tra tutti i candidati che abbiano raggiunto la soglia minima di idoneità, in conformità ai principi costituzionali e alla normativa vigente.

ISTANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE/RIMESSIONE ALLA CORTE EUROPEA E/O CORTE COSTITUZIONALE

I ricorrenti, con il presente atto, intendono sottoporre all'attenzione del Giudice adito l'esistenza di gravi dubbi di compatibilità tra la disciplina nazionale applicata (e, in particolare, la nota ministeriale n. 50125 del 27 febbraio 2025) e le norme sovranazionali vincolanti, tanto in ambito europeo quanto costituzionale.

In via principale, si sollecita Codesto Ecc.mo TAR a disapplicare direttamente la normativa interna – nella parte in cui limita l'accesso alla prova orale dei candidati in possesso della soglia minima di 70/100 sulla base di un criterio numerico rigido e introdotto in corso di procedura – in quanto contraria ai principi fondamentali del diritto dell'Unione Europea e non suscettibile di interpretazione conforme. Tale incompatibilità si manifesta, in particolare, nella violazione dei principi di certezza del diritto, tutela del legittimo

affidamento, parità di trattamento e accesso equo alla funzione pubblica, già evidenziata nei motivi di diritto sopra esposti.

Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE

In subordine, qualora Codesto Tribunale ritenga che sussistano seri dubbi interpretativi in ordine alla corretta applicazione delle norme europee invocate, si chiede che venga sospeso il presente giudizio e rimessa la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, al fine di ottenere un'interpretazione vincolante in merito alla compatibilità della disciplina nazionale in oggetto con il diritto dell'Unione.

Come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, il principio del legittimo affidamento costituisce parte integrante dello Stato di diritto europeo e nazionale, ed è strettamente connesso al principio della certezza del diritto. In tal senso, il diritto amministrativo europeo agisce come forza di armonizzazione e convergenza tra ordinamenti nazionali, imponendo che i comportamenti della pubblica amministrazione siano improntati a prevedibilità, stabilità e coerenza (cfr. CGUE, causa C-63/93, *Duff*, e successive). La modifica delle regole concorsuali *in itinere*, in assenza di sopravvenienze giustificabili da interessi pubblici prevalenti e senza adeguata transizione normativa, si pone in insanabile contrasto con tali principi, determinando una lesione dei diritti fondamentali dei candidati. Si pone in insanabile contrasto con tali principi, determinando una lesione dei diritti fondamentali dei candidati. In tal senso, la Corte di Giustizia ha più volte chiarito che l'irretroattività delle norme giuridiche e la tutela del legittimo affidamento rappresentano principi generali dell'ordinamento europeo, da applicarsi anche in ambito amministrativo, salvo eccezioni rigorosamente delimitate. Secondo la Corte (cfr. CGUE, cause riunite C-37/06 e C-58/06), l'applicazione retroattiva di nuove regole a situazioni già pendenti è ammessa solo ove ricorrano motivi di interesse generale imperativo, accompagnati da disposizioni transitorie adeguate e dal pieno rispetto delle aspettative legittime dei destinatari. In mancanza di tali presupposti, l'Amministrazione viola la certezza del diritto e compromette la fiducia che i cittadini possono riporre nella stabilità delle regole che disciplinano l'accesso al pubblico impiego.

In particolare, si sollecita l'intervento della Corte in relazione alle seguenti norme fondamentali:

- Art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE - Principio di non discriminazione.

Il criterio numerico applicato *ex post* determina senza dubbio una disparità di trattamento indiretta fra candidati aventi eguale titolo e punteggio, senza che vi sia una ragione obiettiva e proporzionata a giustificare tale differenziazione.

Ne deriva una discriminazione ingiustificata che incide sul diritto di concorrere equamente per posizioni pubbliche, anche in funzione del territorio o del numero dei posti banditi, con impatti potenzialmente selettivi su gruppi di soggetti svantaggiati. In assenza di un bilanciamento ragionevole e motivato tra l'obiettivo perseguito dall'Amministrazione e il sacrificio imposto ai diritti dei candidati, il meccanismo adottato viola il principio di uguaglianza sostanziale e di non discriminazione sancito dall'art. 21 della Carta, privando i soggetti interessati di una chance effettiva di valorizzare il proprio merito.

- Art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

La modifica retroattiva delle condizioni di selezione compromette il diritto a partecipare ad un concorso secondo regole stabili e conosciute. L'assenza di meccanismi correttivi, di tutela effettiva e la chiusura selettiva della procedura impediscono al candidato escluso di dimostrare le proprie competenze in sede orale, alterando gravemente il suo diritto a una valutazione piena e imparziale del merito. L'assenza di rimedi interni adeguati o di garanzie procedurali specifiche per i candidati esclusi comporta un vuoto di tutela che non è compatibile coi i requisiti del diritto a un equo processo amministrativo, come elaborato dalla giurisprudenza europea.

Alla luce di quanto sopra, si chiede che Codesto TAR sollevi d'ufficio la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, poiché la normativa interna, così come interpretata e applicata dall'Amministrazione, incide su diritti fondamentali garantiti dal diritto primario e derivato dell'Unione, privando il ricorrente di garanzie procedurali e sostanziali fondamentali.

In via ulteriormente subordinata – Istanza di rimessione alla Corte Costituzionale ex art. 23 l. 87/1953

Qualora Codesto Giudice ritenga che il contrasto sia interno all'ordinamento nazionale e non direttamente risolvibile attraverso gli strumenti offerti dal diritto dell'Unione, si sollecita la rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

La normativa (in particolare la nota ministeriale n. 50125/2025), nella parte in cui limita rigidamente l'ammissione all'orale a un numero contingentato di candidati, anche qualora abbiano raggiunto la soglia di sufficienza stabilita dal bando, si pone in evidente contrasto con i seguenti articoli della Costituzione:

- Art. 3 Cost. – Principio di uguaglianza e divieto di discriminazione
La norma in esame determina una ingiustificata disparità di trattamento ingiustificata e strutturalmente irragionevole introducendo un criterio selettivo, la "trippla graduatoria numerica", che esclude soggetti perfettamente idonei, ossia candidati che hanno raggiunto la soglia prevista di 70/100, in ragione di un mero limite quantitativo arbitrariamente importo in itinere. Tale meccanismo determina una disuguaglianza sostanziale tra candidati che si trovano nella medesima posizione giuridica e soggettiva, ma che vengono trattati in modo opposto non per differenze di merito, bensì in base a un criterio matematico svincolato da ogni valutazione qualitativa. Non solo: il filtro numerico non tiene conto delle peculiarità delle singole procedure concorsuali, delle diverse disponibilità territoriali, né della composizione effettiva della platea concorsuale, producendo effetti discriminatori su base geografica e per classi di concorso. Il risultato è un sistema di selezione formalmente uniforme ma sostanzialmente ingiusto, in aperto contrasto con il canone di ragionevolezza e proporzionalità che deve guidare ogni differenziazione legittima secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale.
- Art. 24 Cost. – Diritto alla difesa e accesso alla giustizia
Il sistema così congegnato frustra il diritto dei candidati a far valere il proprio merito, negando loro l'opportunità di accedere alla prova orale e quindi di dimostrare la piena idoneità, senza possibilità di verifica e contraddittorio. Ne deriva una

compressione ingiustificata dell'accesso alla funzione pubblica e del diritto di difesa in sede procedimentale. In tal modo, si impedisce al candidato escluso di ottenere una piena e corretta valutazione delle proprie capacità, venendo privato non solo del diritto a concorrere, ma anche del diritto a un procedimento equo e trasparente, in cui la propria posizione sia effettivamente considerata dall'Amministrazione sulla base del merito conseguito.

Il diritto alla difesa, tutelato dall'art. 24 della Costituzione, comprende infatti anche il diritto di ogni cittadino a partecipare alle fasi concorsuali secondo modalità conosciute, stabili e predeterminate, potendo contare su regole chiare e sull'effettiva possibilità di far valere il proprio punteggio. La negazione dell'accesso all'orale, basata su un criterio introdotto successivamente e in modo arbitrario, determina una sostanziale preclusione di ogni forma di contraddittorio e compromette irrimediabilmente l'interesse legittimo del candidato a vedere tutelato il proprio diritto all'impiego pubblico.

Pertanto, la compressione subita non si risolve in un mero disagio o ritardo, ma integra una grave lesione della posizione giuridica soggettiva, con effetti irreversibili sulla possibilità di proseguire la procedura e accedere al posto pubblico ambito.

- Art. 97 Cost. – Buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione
Il criterio di selezione introdotto e applicato in corso di procedura non garantisce la scelta dei candidati più meritevoli, ma opera una selezione meccanica e formalistica, non rispettosa del principio di imparzialità e non funzionale alla migliore organizzazione dell'amministrazione pubblica. Una simile selezione, priva di giustificazione oggettiva, proporzionata e realmente funzionale all'interesse pubblico, risulta in aperto contrasto con i principi di efficienza, imparzialità e legalità che regolano l'azione amministrativa. Appare *ictu oculi* del tutto illegittimo che l'accesso alla fase orale di un concorso pubblico venga subordinato a un criterio non previsto nella *lex specialis*, introdotto *ex post* rispetto allo svolgimento della prova scritta, disattendendo le aspettative legittimamente maturate dai candidati. Il principio di buon andamento, com'è noto, impone infatti che l'accesso agli impieghi pubblici avvenga sulla base del merito e non del caso o di parametri organizzativi astratti e discrezionali. Il criterio utilizzato dall'Amministrazione non migliora l'efficienza del procedimento, ma al contrario lo sviscerisce, comprimendo in modo

ingiustificato il bacino dei candidati potenzialmente idonei ad accedere al ruolo pubblico.

A conferma della irragionevolezza e della violazione del principio meritocratico, si richiama quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41/2011 (riferita alla disciplina transitoria delle graduatorie ad esaurimento), in cui la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima una norma che prevedeva il collocamento “in coda” dei docenti trasferiti da una provincia all’altra, senza riconoscimento del punteggio maturato nella graduatoria di provenienza. In quella sede, la Corte ha evidenziato come «il sacrificio totale del principio di merito quale fondamento della procedura di reclutamento» sia incompatibile con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, richiamando la necessità che le procedure di accesso all’impiego pubblico si fondino sempre su criteri trasparenti e meritocratici. Analogo profilo di incostituzionalità si ravvisa nel caso di specie, laddove l’Amministrazione ha introdotto una selezione a monte, di tipo meramente quantitativo, in assenza di ogni bilanciamento con il merito effettivamente conseguito dai candidati idonei.

Alla luce di quanto sopra, si sollecita Codesto Ecc.mo TAR, in via subordinata, a rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, in quanto la disciplina censurata altera la funzione selettiva del concorso pubblico, sacrificando il principio meritocratico e introducendo una discriminazione arbitraria tra candidati idonei, in violazione dei parametri costituzionali di uguaglianza sostanziale, buon andamento e accesso libero alle cariche pubbliche.

ISTANZA CAUTELARE

EX. ART. 56.C.P.A

A) SUL C.D. *FUMUS BONI IURIS*

Risultano evidenti gli elementi di diritto posti alla base del c.d. *fumus boni iuris* nei quali si concreta l’illegittimità dei provvedimenti emessi dal Ministero dell’Istruzione

B) SUL C.D. *PERICULUM IN MORA*

Risulta altresì pienamente sussistente il requisito del c.d. *periculum in mora* al fine di ottenere un provvedimento cautelare inaudita altera parte. Il pregiudizio grave ed irreparabile in cui versano i ricorrenti (tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio) risiede nel fatto che, in assenza di un tempestivo intervento del giudice monocratico, l’esclusione dal concorso, già evidenziata dal provvedimento impugnato,

determinerà una definitiva compromissione del diritto all'accesso al pubblico impiego, con il rischio concreto di precludere ai ricorrenti la possibilità di partecipare alle fasi successive della procedura concorsuale e di ottenere una tutela efficace dei propri diritti.

Tale danno, concreto e ineludibile, impedisce ogni possibilità di riammissione *ex post* e rende indispensabile un tempestivo provvedimento cautelare ex art. 56 c.p.a. per tutelare in maniera efficace – in attesa della decisione in sede collegiale – i diritti dei ricorrenti.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

EX. ART. 55 C.P.A.

A) SUL C.D. *FUMUS BONI IURIS*

Le considerazioni finora esposte chiariscono in maniera piena e compiuta la sussistenza dei requisiti richiesti *ex lege* per la concessione della misura cautelare.

Risultano evidenti gli elementi di diritto posti alla base del c.d. *fumus boni iuris* nei quali si concreta l'illegittimità dei provvedimenti emessi dal Ministero dell'Istruzione in quanto la nota impugnata appare viziata per violazione del principio del legittimo affidamento, della parità di trattamento e dell'irretroattività delle norme amministrative.

B) SUL C.D. *PERICULUM IN MORA*

L'istanza cautelare proposta dagli odierni ricorrenti si rivela, altresì, meritevole di accoglimento sotto il profilo del cd. *periculum in mora*.

Il provvedimento impugnato provoca pregiudizi gravi ed irreparabili nella sfera giuridica dei ricorrenti qualora questo Ill.mo Tar adito non ne sospenda gli effetti trattandosi di un provvedimento illegittimo emesso in violazione di legge ed eccesso di potere ai sensi dell'art. 21 *octies*, comma 1, l. n. 241/1990.

Il pregiudizio è grave ed irreparabile per il ricorrente e risiede nel fatto che lo stesso, a causa della sua esclusione dalla prova orale, verrebbe privato della possibilità di proseguire il concorso, vedendo definitivamente compromesso il proprio diritto all'accesso al pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso determina un danno concreto e attuale, poiché i ricorrenti perderebbero la possibilità di concorrere per un posto pubblico nonostante abbiano

maturato il diritto alla partecipazione secondo le regole vigenti al momento della sua candidatura.

L'assenza di un provvedimento cautelare impedirebbe ai ricorrenti di far valere i propri diritti in tempo utile, causando un pregiudizio irreparabile che non potrebbe essere compensato da un'eventuale sentenza di merito favorevole, data l'impossibilità di riammissione *ex post* alle prove concorsuali già svolte.

Pertanto, solo un provvedimento cautelare potrebbe consentire agli odierni ricorrenti di pervenire alla definizione del giudizio *re adhuc integra*, riequilibrando l'assetto degli interessi in gioco nel rispetto del dettato normativo, consentendo agli stessi di evitare un grave danno e di ripristinare la legittimità violata esclusivamente dall'amministrazione.

Il tutto, al fine di ristabilire la legalità violata, tutelare la meritocrazia e garantire che il servizio pubblico dell'istruzione sia affidato, come vuole la Costituzione, ai più capaci e meritevoli, secondo regole certe, trasparenti e stabili.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo regionale adito, *contrariis reiectis*:

- In via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 50125 del 27 febbraio 2025, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, nella parte in cui applica retroattivamente ai ricorrenti la disciplina di cui all'art. 14-bis, commi 1 e 2, del D.L. 71/2024, convertito con modificazioni nella L. 106/2024, disapplicando la suddetta normativa interna per contrasto con i principi e le norme di diritto dell'Unione Europea, nonché con i principi costituzionali richiamati nei motivi di diritto.
- in via subordinata, qualora ritenuto necessario ai fini della decisione, sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 della L. 87/1953, in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, per le ragioni esposte in narrativa.

- in ogni caso, adottare le misure cautelari più idonee e urgenti, ai sensi degli artt. 55 e/o 56 c.p.a., ivi compresa la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, onde consentire ai ricorrenti l'ammissione con riserva alla prova orale della procedura concorsuale per cui è causa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Roma, lì 24 aprile 2025

Avv. Raffaella Lauricella